CAMERA DEI DEPUTATI N. 3439

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LA PERGOLA)

—

Disposizioni in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee

Presentato il 13 dicembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le entrate del bilancio generale delle Comunità europee si sono ancora una volta dimostrate insufficienti a coprire le necessità finanziarie originate dall'evoluzione delle spese per le varie politiche di intervento.

Va ricordato che già per il 1984 e il 1985 fu necessario concordare tra gli Stati membri l'erogazione di contribuzioni supplementari (rimborsabili solo per il 1984), per la copertura dei disavanzi emergenti dalla gestione del bilancio comunitario e che dal 1986 (decisione n. 85/257 CEE) si è concordato di elevare dall'1 all'1,4 per cento la quota della base imponibile comune dell'imposta sul valore aggiunto che può essere richiesta dalla CEE a titolo di « risorsa propria ».

Nel breve volgere di due anni anche tale adeguamento delle risorse proprie si è tuttavia rivelato insufficiente ad equilibrare il bilancio comunitario: ciò ha com-

portato, tra l'altro, che dal novembre 1987, in termini contingenti sono state modificate le modalità di erogazione dei fondi comunitari per le azioni del Fondo europeo di orientamento e garanzia della politica agricola comune sostituendo agli anticipi con fondi comunitari, il rimborso di spese effettuate da parte degli organismi di intervento con risorse mobilitate dai bilanci nazionali (regolamento n. 3183/87).

Evidente è apparsa, peraltro, l'esigenza di rivedere sia sotto il profilo delle entrate che delle spese le regole di evoluzione degli aggregati del bilancio comunitario.

Tenuto conto di tale necessità, dopo ampia concertazione tra gli Stati membri, è stato possibile, nel corso del 1988, addivenire all'adozione di una decisione del Consiglio dei Ministri CEE relativa al nuovo sistema delle risorse proprie delle Comunità (n. 88/376 del 24 giugno 1988) con la quale, fra l'altro, in aggiunta alle « risorse proprie », si pongono anche le regole per ulteriori contribuzioni in rapporto percentuale tra entità finanziarie del bilancio comunitario e il totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri delle Comunità.

In altri termini, ciascun Paese, una volta adempiuti i pagamenti dovuti per accreditare le Comunità delle « risorse proprie » tradizionali (dazi, prelievi e aliquota IVA all'1,4 per cento), può essere chiamato ad ulteriori contributi fino alla concorrenza dei limiti massimi prestabiliti, per ciascun anno, nella predetta decisione per il complesso delle risorse proprie.

Tali limiti, precisati nell'articolo 3 della richiamata decisione, sono i seguenti:

1988: 1,15 per cento;
1989: 1,17 per cento;
1990: 1,18 per cento;
1991: 1,19 per cento;
1992: 1,20 per cento.

Per consentire il rispetto di questi limiti viene prescritta, altresì, un'evoluzione ordinata degli impegni che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 per cento del totale del prodotto nazionale lordo delle Comunità nel 1992.

Quanto alle nuove risorse la decisione contempla:

l'applicazione di un'aliquota, da determinare sulla base delle esigenze emerse nel quadro della procedura di bilancio, alla somma dei prodotti nazionali lordi di tutti gli Stati membri stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una specifica direttiva;

la considerazione tra i dazi doganali, da trasferire alla Comunità a titolo di risorsa propria, anche di quelli sui prodotti rientranti nel trattato CECA, sinora acquisiti ai bilanci nazionali.

L'articolo 11 prevede che la decisione sul nuovo sistema delle risorse proprie entri in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica con la quale gli Stati membri comunicano l'espletamento delle procedure richieste dalle norme costituzionali per la sua attuazione con effetto, tuttavia, dal 1° gennaio 1988.

Per il 1988 si è convenuto, comunque, di tradurre i riflessi finanziari derivanti dal nuovo sistema in un accordo intergovernativo con il quale i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati a versare alle Comunità un importo complessivo di 7.113.737.522 ECU per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio per l'esercizio 1988. La quota a carico dell'Italia ammonta a 1.371.840.144 ECU.

In tale importo è compreso anche un ammontare di 183.312.263 ECU a titolo di riserva monetaria, riserva specificatamente destinata a compensare le conseguenze di variazioni sensibili e impreviste della parità ECU-dollaro sulle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e da corrispondere solo a seguito di specifiche disposizioni rese necessarie dalle variazioni della predetta parità.

Premesso quanto sopra, pur se la Commissione CEE appare disponibile a

differire l'obbligo del versamento degli acconti mensili fino all'ultimazione dell'espletamento delle procedure legislative previste per i vari Paesi membri, si palesa l'opportunità che da parte dell'Italia si provveda con sollecitudine a tale adempimento al fine di consentire un puntuale rispetto degli impegni assunti ed evitare il perpetuarsi di squilibri finanziari di bilancio che indirettamente verrebbero a ripercuotersi sull'erogazione dei fondi comunitari ai vari organismi di intervento.

Da qui la necessità e l'urgenza delle previste normative affinché il nostro Paese adempia all'obbligo comunitario.

Riguardo all'onere derivante dalla maggiore contribuzione a carico del bilancio dello Stato (quarta risorsa calcolata sul PNL degli Stati e inserimento tra le « risorse proprie » anche dei dazi CECA) esso può essere al momento stimato in miliardi 2.146 per il 1988, miliardi 2.316 per il 1989 e miliardi 2.466 per il 1990.

Va precisato che tale valutazione, specie per il 1989 e il 1990, è suscettibile di variazione in quanto legata tra l'altro:

alle effettive dimensioni del bilancio comunitario (non ancora prospettato per il 1990) e di conseguenza alla misura dell'aliquota della cosiddetta quarta risorsa che si renderà necessario prevedere nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto del gettito delle risorse proprie tradizionali;

ai tassi di crescita dei prodotti nazionali lordi a prezzi di mercato dei diversi Paesi;

alla quotazione in lire dell'ECU nei diversi mesi del triennio che influirà nella determinazione dell'ammontare in moneta nazionale, che dovrà essere accreditato alla CEE con anticipi mensili.

Tale onere trova copertura in parte nelle quote previste nello specifico accantonamento previsto nella legge 11 marzo 1988, n. 67, alla voce « Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE » (miliardi 930 per il 1988, miliardi 995 per il 1989 e miliardi 990 per il 1990) e per la restante parte nello stanziamento previsto nel bilancio assestato per il 1988 sul capitolo n. 5958 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e relative proiezioni triennali (miliardi 1.270 per il 1988, miliardi 1.321 per il 1989 e miliardi 1.476 per il 1990).

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Il maggior onere che viene a gravare sul bilancio dello Stato in conseguenza delle decisioni adottate a livello comunitario per il finanziamento del bilancio 1988 e il nuovo sistema delle risorse proprie risulta puntualmente determinato per il 1988 nell'Accordo intergovernativo adottato in data 22 giugno 1988 con l'indicazione del contributo in ECU da corrispondere dall'Italia, mentre per il 1989 e il 1990 viene stimato sulla base delle previsioni formulate dalla Commissione CEE nell'*avant-projet* per il 1989 del 7 luglio 1988 e dell'ipotesi di crescita del livello complessivo di tale bilancio nell'anno successivo a una percentuale del 6,5 per cento (Allegati 1, 2 e 3).

Tale onere risentirà altresì della quotazione dell'ECU sulla cui base occorrerà convertire le rate mensili da corrispondere alla Comunità.

Per quanto riguarda la devoluzione a titolo di risorsa propria anche dei dazi CECA l'onere è correlato all'entità del gettito erariale considerato nelle previsioni di bilancio del triennio 1988-1990.

Premesso quanto sopra l'onere viene così determinato:

Onere per il 1988

Importo da corrispondere per accordo intergovernativo: 1.371.840.144 ECU×1.550 (1)	Miliardi	2.126
Devoluzione dazi CECA (cap. n. 1469)	»	20
	Miliardi	2.146

Onere per il 1989

Importo da corrispondere per il 1989 a titolo di risorsa complementare (*avant-projet* del 7 luglio 1988): 1.480.673.483 ECU per 1.550 (1)	Miliardi	2.295
Devoluzione dazi CECA (cap. n. 1469)	»	21
	Miliardi	2.316

(1) Ipotesi quotazione ECU.

Onere per il 1990

Importo da corrispondere per il 1990 a titolo di risorsa complementare (*avant-projet* 1989×6,5 per cento): 1.576.917.259 ECU per 1.550 (2)	Miliardi	2.445
Devoluzione dazi CECA (cap. n. 1469)	»	21
	Miliardi	2.466

Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988 e pluriennale 1988-1990 risultano appostate le seguenti risorse:

	1988	1989	1990
	—	—	—
		(miliardi di lire)	
Modificazioni al regime sulle risorse proprie CEE (Tab. B. L.F. 1988 Ministero del tesoro)	930	995	990
Cap. 5958 - Tesoro e relative proiezioni triennali - Contributi supplementari al bilancio della Comunità europea sotto forma di anticipi non rimborsabili	1.270	1.321	1.476
	2.200	2.316	2.466
Oneri da coprire	2.146	2.316	2.466

(2) Ipotesi quotazione ECU.

ALLEGATO 1.

N. L 185/24 Gazzetta ufficiale delle Comunita europee 15. 7 88

II

Atti per i quali la pubblicazione non e una condizione di applicabilita

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

88/376/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 199 e 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 171, paragrafo 1 e l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (4), modificata da ultimo dall'atto unico europeo, ha aumentato all'1,4 % il limite, per ciascuno Stato membro, dell'aliquota applicata all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza fissata all'1 % con decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (5), in seguito chiamata «decisione del 21 aprile 1970»;

considerando che il limite dell'1,4 % si è dimostrato insufficiente a garantire la copertura delle previsioni di spesa della Comunità;

considerando le nuove prospettive aperte alla Comunità dall'atto unico europeo; che l'articolo 8A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che la Comunità deve disporre di entrate stabili e garantite che le consentano di risanare l'attuale situazione e di realizzare le politiche comuni; che tali entrate devono basarsi sulle spese che sono state giudicate necessarie a tal fine e che sono state fissate nelle prospettive finanziarie dell'accordo interistituzionale tra Parlamento Consiglio e Commissione, che prende effetto il 1° luglio 1988;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che in base a dette conclusioni la Comunità potrà disporre entro il 1992 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,2 % del totale dei prodotti nazionali lordi dell'anno ai prezzi del mercato, in seguito chiamato «PNL», degli Stati membri;

considerando che, per osservare questo massimale, l'importo totale delle risorse proprie messe a disposizione dalla Comunità per il periodo dal 1988 al 1992 non può superare per nessun anno una determinata percentuale della somma dei PNL della Comunità per l'anno considerato; che questa percentuale corrisponderà all'applicazione dei principi di base stabiliti per l'aumento delle spese comunitarie nelle conclusioni del Consiglio europeo riguardante la disciplina di bilancio e la gestione del bilancio, con un margine di sicurezza dello 0,03 % del PNL comunitario per far fronte alle spese impreviste;

considerando che un massimale globale dell'1,30 % del PNL degli Stati membri è fissato per gli stanziamenti di impegno e

(1) GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 8.
(2) Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988.
(4) GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

che occorre garantire un'ordinata evoluzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che, per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva capacità contributiva, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo:

— fissare all'1,4 % l'aliquota massima da applicare all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto di ogni Stato membro, ridotta eventualmente al 55 % del suo PNL;

— introdurre una risorsa propria complementare intesa a garantire l'equilibrio del bilancio fra entrate e uscite, basata sulla somma dei PNL degli Stati membri; all'uopo il Consiglio adotterà una direttiva relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato;

considerando che è opportuno includere nelle risorse proprie comunitarie i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 relative alla correzione degli squilibri di bilancio restano applicabili per tutta la validità della presente decisione; che il meccanismo di compensazione attuale deve tuttavia essere adattato per tener conto della riduzione della base imponibile dell'IVA e dell'introduzione di una risorsa complementare e che deve prevedere un finanziamento della correzione sulla base di un criterio PNL; che questo adeguamento dovrà garantire che la parte del Regno Unito nelle risorse IVA sia sostituita con la parte dei pagamenti del Regno Unito a titolo della terza e quarta risorsa (rispettivamente quella proveniente dall'IVA e quella proveniente dal PNL) e che per un dato anno, l'effetto derivante per il Regno Unito dalla limitazione della base imponibile IVA e dall'introduzione della quarta risorsa e non compensato da questo cambiamento sia corretto mediante un adeguamento della compensazione dell'anno considerato; che i contributi della Spagna e del Portogallo dovranno essere ridotti secondo le disposizioni previste agli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985;

considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché essi non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche della Comunità;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 hanno previsto la creazione nel bilancio comunitario di una riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», destinata a compensare le conseguenze di variazioni sensibili ed impreviste della parità fra l'ECU e il dollaro sulle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia; che questa riserva dovrà formare oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 85/257/CEE, Euratom a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1° gennaio 1988,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI

Articolo 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire il finanziamento del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando le altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie; tuttavia l'imponibile di uno Stato membro da prendere in considerazione ai fini della presente decisione non può superare il 55% del PNL;

d) dall'applicazione di un'aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri, stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una direttiva da adottare in base all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1 lettera c) corrisponde all'aliquota così calcolata:

a) applicazione dell'1,4 % alla base imponibile IVA per gli Stati membri

b) a deduzione dell'importo lordo della compensazione di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2). L'importo lordo è l'importo della compensazione adattato, poiché il Regno Unito non parteciperà al finanziamento della propria compensazione e la parte della Repubblica federale di Germania è ridotta di un terzo. Esso è calcolato come se l'importo della compensazione di riferimento fosse finanziato dagli Stati membri secondo le rispettive basi imponibili IVA stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Per il 1988, l'importo lordo della compensazione di riferimento sarà ridotto di 780 milioni di ECU.

5. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza salve restando eventuali disposizioni che dovessero essere adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 in seguito alla creazione di una riserva monetaria FEAOG nel bilancio.

7. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se al 1° gennaio dell'esercizio in questione, le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, il contributo finanziario che uno Stato membro che non applica ancora detta base uniforme deve versare nel bilancio delle Comunità in sostituzione dell'IVA, sarà determinato in funzione della parte del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato dei primi tre anni del periodo quinquennale precedente l'anno in questione di questo Stato nel totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi del mercato degli Stati membri. La presente deroga cesserà di avere effetto non appena le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA saranno applicate in tutti gli Stati membri.

8. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,20 % del totale del PNL della Comunità, per gli stanziamenti di pagamento.

L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare, per ogni anno del periodo 1988 1992, le percentuali sottoelencate del totale del PNL della Comunità per l'anno in questione:

— 1988: 1,15 %,
— 1989: 1,17 %,
— 1990: 1,18 %,
— 1991: 1,19 %,
— 1992: 1,20 %.

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1988 - 1992 devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 % del totale del PNL della Comunità nel 1992. Si manterrà una stretta correlazione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 per gli anni successivi.

3. I massimali globali di cui ai paragrafi 1 e 2 continueranno ad essere applicati finché la presente decisione non sia stata modificata.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo di base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1. L'importo di base è determinato:

a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente fra
 — la parte in percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti, e
 — la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66.

2. La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione delle lettere a), b), e c) del presente punto corretta dall'effetto che risulta per il Regno Unito dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Essa è determinata:

a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente, tra

— la parte in percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti, e

— la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite.

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66;

d) sottraendo i versamenti del Regno Unito considerati al punto 1), lettera a), primo trattino da quelli considerati al punto 2), lettera a), primo trattino;

e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).

3. L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è sostenuto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti:

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) fino all'1,4 % della base imponibile dell'IVA e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità. Tuttavia, le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG iscritte nel bilancio delle Comunità europee sono richieste agli Stati membri solo al momento dell'attuazione della riserva. Le disposizioni relative al funzionamento della riserva saranno, ove necessario, stabilite conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130 L del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo. Tuttavia un'eccedenza risultante da uno storno da capitoli FEAOG-Garanzia alla riserva monetaria verrà considerata costituire risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle regolamentazioni comunitarie e riferisce alla autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono le risorse secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei siste-

mi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonche quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Articolo 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1991 a profitto del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dagli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985 si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi due Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. In quest'ultimo caso, l'aliquota di restituzione è quella che era applicabile per l'anno a titolo del quale la correzione è concessa.

Articolo 10

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, definito dalla presente decisione.

Articolo 11

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle norme costituzionali rispettive per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 1988.

2. a) Salve restando le lettere b) e c), la decisione 85/257/CEE, Euratom e abrogata il 1° gennaio 1988. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 o alla decisione 85/257/CEE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

b) L'articolo 3 della decisione 85/257/CEE, Euratom rimane applicabile al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinato in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti. La detrazione a favore del Regno Unito da effettuare nel 1988 a titolo degli esercizi precedenti sarà calcolata conformemente alle disposizioni delle lettere b) i), ii) e iii) dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione suddetta. La ripartizione del suo finanziamento sarà calcolata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della presente decisione. Gli importi corrispondenti alla detrazione e al suo finanziamento saranno imputati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 7, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti sono sostituiti da contributi finanziari.

c) L'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 85/257/CEE, Euratom resta applicabile ai contributi finanziari necessari a finanziare il completamento del programma complementare 1984 - 1987 «Gestione del reattore HFR».

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1988.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1988.

Geschehen zu Brüssel am 29. Juni 1988.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιουνίου 1988.

Done at Brussels on the 29 June 1988.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1988.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1988.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1988.

Por el Parlamento Europeo
For Europa-Parlamentet
Für das Europäische Parlament
Για το Ευρωπαικο Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Per il Parlamento europeo
Voor het Europese Parlement
Para o Parlamento Europeu

Lord Henry PLUMB

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Gerhard STOLTENBERG

Por la Comisión de las Comunidades Europeas
For Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για την Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων
For the Commission of the European Communities
Pour la Commission des Communautés européennes
Per la Commissione delle Comunità europee
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pela Comissão das Comunidades Europeias

Jacques DELORS

ALLEGATO 2.

ACCORDO INTERGOVERNATIVO

1. In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11-13 febbraio 1988, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si impegnano a versare alla Comunità, per equilibrare il bilancio 1988, un importo che non sarà superiore a

7 113 737 522 ECU.

L'importo è ripartito tra gli Stati membri come segue :

	Importi non compresa la riserva monetaria	Importo a titolo della riserva monetaria	TOTALE
Belgio	215 705 631	34 310 784	250 016 415
Danimarca	146 490 121	23 329 191	169 819 312
Germania	1 457 922 419	270 763 248	1 728 685 667
Grecia	71 115 661	11.517 281	82 632 942
Spagna	426 449 594	72 130 322	498 579 916
Francia	1 228 885 493	209 185 969	1 438 071 462
Irlanda	35 684 063	6 160 406	41 844 469
Italia	1 188 527 881	183 312 263	1 371 840 144
Lussemburgo	11 962 066	2 062 397	14 024 463
Paesi Bassi	303 793 184	50 461 763	354 254 947
Portogallo	53 704 695	8 651 353	62 356 048
Regno Unito	929 066 793	172 544 944	1 101 611 737
TOTALE	6 069 307 601	1 044 429 921	7 113 737 522

2. Gli importi versati da ciascuno Stato membro costituiscono anticipi non rimborsabili sui pagamenti dovuti in seguito all'entrata in vigore della decisione relativa alle risorse proprie.

3. Detti importi vengono versati in quote mensili. Il tasso di conversione da applicare a tali versamenti corrisponde a quello previsto per il pagamento delle risorse proprie provenienti dall'IVA.

4. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri fanno osservare che le risorse necessarie per coprire le spese supplementari di origine monetaria (= riserva monetaria) dovranno essere versate soltanto dopo l'approvazione dello storno di stanziamenti alle linee operative del FEAOG/Garanzia interessate dal deprezzamento del dollaro e verranno limitate all'importo degli stanziamenti stornati.

5. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri prendono atto che il versamento di detti importi, in esecuzione dell'impegno, richiede l'espletamento di determinate procedure interne (1).

(1) Le dodici delegazioni dichiarano che le "procedure interne" implicano un'approvazione parlamentare.

ALLEGATO 3.

FINANCEMENT DU BUDGET

Exercice 1989

Montant des dépenses à couvrir conformément aux dispositions de la décision du ... 1988	46 199 100 669
Montant des droits de douane, des prélèvements agricoles et des cotisations dans le secteur du sucre et de l'isoglucose (voir tableau 3)	11 945 950 000
Montant des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et des contributions financières relatif aux exercices antérieurs résultant de la différence entre les bases prévisionnelles et les bases réelles de la taxe sur la valeur ajoutée (voir tableau 3)	p.m.
Reste à financer	34 253 150 669

TABLEAU 1

Répartition des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point c) de la décision du 25 juin 1988

États membres	1 % de l'assiette « TVA »	Taux uniforme de ressources propres « TVA »	Ressources propres « TVA » au taux uniforme
Belgique	600 000 000	1.2814 (2)	768 811 642
Danemark	415 000 000		531 761 386
Allemagne	5 236 000 000		6 709 162 931
Grèce	230 000 000		294 711 130
Espagne	1 528 000 000		1 957 906 982
France	4 360 000 000		5 586 697 934
Irlande (1)	130 900 000		167 729 073
Italie	3 060 000 000		3 920 939 375
Luxembourg (1)	42 900 000		54 970 032
Pays-Bas	980 000 000		1 255 725 682
Portugal (1)	201 850 000		258 641 050
Royaume-Uni (1)	3 792 800 000		4 859 914 661
Total	20 577 450 000		26 366 971 878

(1) Assiette écrêtée à 55 % du produit national brut estimé de l'exercice 1989

(2) Calcul du taux : $\frac{26\,366\,971\,878}{20\,577\,450\,000} = 1.281352737009\ \%$.

Reste à financer par la ressource propre complémentaire :

34 253 150 669 Écus − 26 366 971 878 Écus = 7 886 178 791 Écus

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988 è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'Accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.

ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822. Il relativo onere è valutato in lire 2.316 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 2.466 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 2.316 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 2.466 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 930 miliardi per l'anno 1988, lire 995 miliardi per l'anno 1989 e lire 990 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE » e, quanto a lire 1.216 miliardi per l'anno 1988, lire 1.321 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.476 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. L'onere di cui al comma 1 ha natura obbligatoria, anche ai fini delle eventuali variazioni conseguenti alle oscillazioni del tasso di cambio ECU/lire.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.